



APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (FIDO)



Edizione 01/2025

(documento depositato in originale presso lo studio del dott. Nicola Mancioppi, notaio in Navacchio, in data 03/02/2025, repertorio n. 56778, raccolta n. 36633)

FASCICOLO CONTENENTE LE NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (FIDO)

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA BANCA

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Indirizzo di posta elettronica certificata della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.: cassadirisparmiodivolterra@postacert.crvolterra.it

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni indirizzate alla Banca: info@crvolterra.it

Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.: Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Indirizzo di posta elettronica dell'ufficio Reclami: UfficioReclami@crvolterra.it

Numero Iscrizione Albo Banche: 06370.1

Numero Iscrizione Reg. imprese Pisa: 01225610508

Estremi della Competente Autorità di Controllo: Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

DEFINIZIONI

Quelli di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, anche se al plurale, avranno nel Fascicolo il seguente significato:

- "Banca" o "Cassa" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "Centrale Rischi" indica un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
- "Cliente" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "Consumatore" indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
- "Credito ai Consumatori" indica la concessione di un credito ad un Consumatore che, entro una determinata soglia di importo (75.000,00 €) e ad eccezione di determinati casi previsti dall'articolo 122 Testo Unico Bancario, prevede l'applicazione di una disciplina "di protezione" del soggetto finanziato dettata dagli articoli 121 e seguenti del Testo Unico Bancario e dalla Sezione VII del Regolamento di Banca d'Italia.
- "Foglio Informativo" indica il documento, datato e costantemente aggiornato, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di un'operazione o di un servizio offerto dalla Banca, che la Banca è tenuta a mettere a disposizione della propria clientela.
- "Conto Corrente" indica il conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente presso la Banca, utilizzato per l'effettuazione e il regolamento di operazioni disposte o ricevute dal Cliente ed a valere sul quale è corrisposto l'affidamento creditizio.
- "Regolamento di Banca d'Italia" indica il provvedimento di Banca d'Italia denominato "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Supporto Durevole" indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- "Testo Unico Bancario" indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 OGGETTO E STRUTTURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO (FIDO)

1. Il Fido è il contratto di apertura di credito in conto corrente (di seguito il Contratto o Contratti se al plurale) con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro a tempo indeterminato o determinato (articolo 1842 del codice civile) e fino a concorrenza dell'importo che verrà comunicato dalla Banca al Cliente all'atto di conclusione del Contratto medesimo.

2. Il Contratto è costituito da un Modulo contrattuale, dalle Condizioni Contrattuali contenute nel presente Fascicolo, depositato in originale presso uno studio notarile e consegnato in copia alla clientela, e dal Documento di Sintesi.
3. Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del Contratto e riporta le condizioni economiche (in termini di spese e commissioni) ad esso applicabili. In tal senso, le parti convengono espressamente che il Documento di Sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
4. Le presenti Condizioni Contrattuali integrano o sostituiscono le pattuizioni, qualora incompatibili, del contratto di Conto Corrente e/o le altre relative già accettate e sottoscritte dal Cliente, qui da intendersi espressamente richiamate e trascritte.

ART. 2 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FIDO

1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità.
2. Se il Fido è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire, alla scadenza, il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

ART. 3 FIDO UTILIZZABILE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI TITOLI O RICEVUTE

1. Qualora l'utilizzazione del Fido sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.
2. Nell'ipotesi di revoca e/o recesso da parte della Banca dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato comprensivo dell'importo di detti titoli o documenti.
3. Qualora detti titoli o documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

ART. 4 FIDO CON PLURALITÀ DI AFFIDATI

Nel caso in cui il Fido venga concesso a due o più persone - fermo restando che ciascuno dei cointestatari è considerato debitore solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo del Cliente stesso - si presume, salvo esplicita pattuizione contraria, che ciascuno dei cointestatari abbia facoltà di utilizzarla separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

ART. 5 MATURAZIONE DEGLI INTERESSI

1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, ferme restando le seguenti condizioni:
 - a) gli interessi debitori vengono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare gli interessi sul Conto Corrente al momento in cui gli stessi divengono esigibili, con la valuta del giorno di addebito. Tale autorizzazione è revocabile in ogni momento da parte del Cliente purché prima dell'avvenuto addebito. Gli interessi così addebitati sono considerati sorte capitale e producono a loro volta interessi;
 - b) a seguito della chiusura definitiva del rapporto di credito avvenuta nello stesso anno solare in cui esso si è aperto, gli interessi, in deroga a quanto previsto al precedente punto a), sono immediatamente esigibili;
 - c) nel caso in cui il Cliente revochi l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente sono impiegati per estinguere il debito da interessi;
 - d) gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto Corrente con la valuta pattuita.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

ART. 6 COMMISSIONE DI ACCORDATO

1. La commissione applicata all'importo finanziato (COMAC) viene liquidata trimestralmente ed è proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento.
2. La COMAC è applicata nella misura specificata nella sezione "Costi del Credito" del Documento di Sintesi sull'intero importo dell'affidamento e per tutto il periodo nel quale l'affidamento è in essere.

ART. 7 REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

1. Sugli eventuali utilizzi che eccedono l'ammontare dell'importo finanziato con il fido ovvero sugli eventuali utilizzi effettuati dopo la scadenza, la revoca o il recesso dal Fido medesimo, in eccedenza rispetto al saldo disponibile di fine giornata, verrà applicato il tasso debitore ed una "commissione di istruttoria veloce" (c.d. CIV) nella misura specificata nella sezione "Costi del Credito" del Documento di Sintesi.
2. L'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto delle successive rimesse,

come pure – in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la data di efficacia della revoca del Fido, non comportano in alcun modo il ripristino del Fido, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

ART. 8 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA BANCA

Recesso nei confronti di clienti persone fisiche (cd. Privati).

1. Contratto a tempo indeterminato
La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, inviando una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, al Cliente all'indirizzo indicato nel Modulo contrattuale oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal Cliente stesso. Il recesso ha effetto trascorsi due mesi dalla ricezione della citata comunicazione da parte del Cliente.
2. Contratto a tempo determinato
Qualora ricorra una giusta causa, la Banca ha la facoltà di recedere, ridurre o sospendere l'utilizzo del credito da parte del Cliente, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, indicandone le motivazioni. Ove le circostanze rendano impossibile l'invio della comunicazione preventiva, la Banca può sospendere l'utilizzo del credito, dandone, subito dopo, comunicazione al Cliente.

Recesso nei confronti di clienti NON persone fisiche (cd. Imprese).

3. Contratto a tempo indeterminato
La Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo e con il preavviso di 1 giorno.
4. Contratto a tempo determinato
La Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato il Fido al ricorrere di un giustificato motivo.
5. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, per iscritto, un termine di 3 giorni.

Disposizioni applicabili a tutte le ipotesi di recesso della Banca.

6. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
7. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano in alcun modo il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito, non comporta l'aumento di tale limite.

ART. 9 FACOLTÀ DI RECESSO DEL CLIENTE

Nel caso in cui al Fido si applichi la disciplina sul Credito ai Consumatori.

1. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto medesimo, senza penalità e spese, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec alla Banca all'indirizzo riportato nel Modulo contrattuale. Ai fini della decorrenza del termine ed ai fini della prova della data di spedizione, rileva esclusivamente la data di consegna all'ufficio postale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, qualora il Contratto abbia avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cliente dovrà restituire il capitale versatogli dalla Banca e gli interessi maturati fino a quel momento, calcolati su base giornaliera secondo le modalità indicate nella sezione "Costi del credito" del Documento di Sintesi, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

Per il Fido a tempo indeterminato a clienti persone fisiche (cd. Privati).

3. Il Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o pec alla Banca, con effetto decorso 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della citata comunicazione. Entro il medesimo termine, il Cliente è tenuto a restituire quanto dovuto alla Banca.

Per il Fido a tempo indeterminato a clienti NON persone fisiche (cd. Imprese).

4. Il Cliente ha una facoltà di recesso analoga a quella indicata per la Banca al precedente art. 8, commi 3, 4 e 5, potendo pertanto recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante il pagamento di quanto dovuto.

ART. 10 RECESSO, COMPENSAZIONE E PAGAMENTO DI ASSEGNI

1. In caso di recesso dal Fido da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di revoca e/o recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma che precede, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili contrattualmente già prevista nel contratto di Conto Corrente, si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

3. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, contrattualmente già prevista nel contratto di Conto Corrente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'avvenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
4. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, contrattualmente già prevista nel contratto di Conto Corrente, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto Corrente o su altri conti correnti rispetto ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

ART. 11 MODIFICA DELLE CONDIZIONI

1. Se il Contratto è a tempo indeterminato, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso in cui le modifiche riguardino il tasso di interesse, la Banca comunicherà al Cliente le eventuali conseguenze sul costo del credito.
2. Se il Contratto è a tempo determinato, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.
3. Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è comunicata dalla Banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche. In caso di modifica del tasso di interesse collegata a modifica del tasso di riferimento, le relative informazioni saranno fornite al Cliente mediante resoconto periodico, essendo rese pubbliche presso le dipendenze le variazioni dei tassi di riferimento.
4. Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente comma:
(a) deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e
(b) ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse.
In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente comma 3 del presente articolo, si intendono accettate dal Cliente in assenza di un suo espresso rifiuto comunicato alla Banca stessa nei termini e con le modalità previste dal precedente comma 4.
6. Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.

ART. 12 RIMBORSO ANTICIPATO

Nel caso in cui al Fido si applichi la disciplina sul Credito ai Consumatori, il Cliente potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito prima del termine di durata del Contratto, corrispondendo alla Banca stessa il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà. Ricevuta la richiesta dal Cliente la Banca provvederà a comunicare l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, gli interessi ed i costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata.

ART. 13 COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. La Banca fornisce al Cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate.
2. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna dell'estratto conto del Conto Corrente e del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche. Il rendiconto indica ogni informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche in vigore e fornisce evidenza delle condizioni contrattuali oggetto di modifica.
3. L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche sopra indicate, di eventuali notifiche e di qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del contratto di Conto Corrente - ossia, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica - all'indirizzo fornito all'atto di apertura del rapporto di Conto Corrente oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto sempre con riferimento al rapporto di Conto Corrente. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, ove lo stesso sia un consumatore, una ditta individuale o un libero professionista, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità cartacea. In tutti gli altri casi, invece, le comunicazioni saranno inviate in modalità elettronica all'indirizzo pec indicato in Camera di Commercio.
4. Se l'invio è effettuato mediante l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.
5. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
6. Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi di legge.

Eventuali variazioni di tale indirizzo e domicilio non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata - ovvero mediante altra comunicazione resa per iscritto presso gli uffici della Banca - e, in ogni caso, non siano trascorsi due giorni lavorativi per provvedere.

7. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni periodiche di cui al presente articolo si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
8. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio dei rendiconti vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
9. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto inoltre di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I costi per la produzione della documentazione sono indicati nel Foglio Informativo "Servizi Vari". Il Cliente può richiedere alla Banca ulteriori informazioni o comunicazioni, diverse da quelle previste al presente articolo. I relativi costi sono indicati nel Foglio Informativo "Servizi Vari".

ART. 14 EFFETTI DI INFORMAZIONI NEGATIVE SUL CLIENTE REGistrate IN BANCHE DATI

1. Nel caso in cui al Fido si applichi la disciplina sul Credito ai Consumatori, il Cliente prende atto che l'inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto comporterà la segnalazione, da parte della Banca, del nominativo del Cliente nonché delle informazioni rilevanti per tale segnalazione ad una banca dati contenenti informazioni nominative sui crediti (di seguito "Banca Dati"), nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore e del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
2. Nell'ipotesi di prima segnalazione ad una Banca Dati, la banca comunicherà preventivamente al Cliente la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione. Il Cliente prende altresì atto che la segnalazione ad una Banca Dati avrà l'effetto di incidere negativamente sulla possibilità per il Cliente di accedere a nuovi finanziamenti sia che vengano richiesti presso la banca, sia che vengano richiesti ad altri istituti bancari ovvero a tutti quei soggetti (es. società finanziarie) che si avvalgono delle suddette Banche Dati.
3. Il Cliente prende altresì atto che ulteriori conseguenze connesse all'inadempimento del Contratto potranno essere il recesso della Banca, la decadenza dal beneficio del termine, l'applicazione di tassi moratori, oltre che la segnalazione alla Centrale Rischio.

ART. 15 RECLAMI

1. Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni dalla data di ricezione.
2. Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

ART. 16 RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE E MEDIAZIONE

1. In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi del precedente articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. È sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.
2. In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

ART. 17 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
3. Allorquando il Cliente non rivesta la qualità di Consumatore, per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del Contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa. La Banca, invece, ha facoltà di agire nei confronti del Cliente in uno dei fori competenti ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..

ART. 18 PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento ottenuto con il Fido, ne ottenga uno nuovo da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto di concessione del credito mantiene i diritti e le garanzie del vecchio (articolo 120-quater del Testo Unico Bancario).

ART. 19 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio al contratto di Conto Corrente di corrispondenza.

ART. 20 DISAPPLICAZIONE

Nel caso in cui al Fido si applichi la disciplina sul Credito ai Consumatori e qualora il rimborso delle somme utilizzate debba avvenire su richiesta della Cassa o entro 3 mesi dal prelievo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e all'articolo 12 delle presenti Condizioni Contrattuali (articolo 122, comma 2 del Testo Unico Bancario).

ART. 21 VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per il calcolo dell'Euribor ("Indice di Riferimento"), la Cassa utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive integrazioni e/o modificazioni ("Reg. BMR"). Di talché, ogni riferimento all'Euribor presente nel contratto si intenderà effettuato con riguardo all'Euribor calcolato secondo la metodologia di volta in volta approvata.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi ("Eventi legali di Sostituzione") riguardanti l'Indice di Riferimento:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'EMMI dichiara ufficialmente o pubblici che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'EMMI, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'EMMI o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessi in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dell'EMMI.

Esso verrà sostituito dalla Cassa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità nazionale competente, utilizzando l'indice di riferimento sostitutivo (l'"Indice Sostitutivo") individuato come tale dal mercato, in quanto rifletta la natura e la struttura, nonché la rappresentatività dell'Indice di Riferimento, nel rispetto del Reg. BMR. La data a partire dalla quale l'Indice Sostitutivo sarà applicato (la "Data di sostituzione") coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito o di essere rappresentativo. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento, nel rispetto della BMR.

In caso di cessazione o modifica sostanziale dell'Indice di Riferimento, la Cassa comunica in forma scritta o su altro supporto durevole, entro trenta giorni al cliente le modifiche o l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei Piani.

Qualora la Commissione Europea o altra Autorità nazionale competente indichi direttamente un Indice Sostitutivo o pubblici indicazioni suppletive riguardanti l'Indice Sostitutivo indicato dal mercato o l'Indice di Riferimento (inclusi spreads o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze dell'Indice Sostitutivo individuato rispetto all'Indice di Riferimento), la Cassa applicherà l'Indice Sostitutivo indicato e/o provvederà alle modifiche in base alle indicazioni fornite.

In ogni caso, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Per maggiori dettagli sull'iter operativo seguito nell'individuazione dell'Indice Alternativo e per la relativa procedura adottata dalla Cassa si rinvia al "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari" pubblicato sul sito della Cassa [www.crvolterra.it] alla sezione "Trasparenza".